



REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)

*Approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione 14 febbraio
2013,53/2013/R/efr, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
come successivamente modificato ed integrato.*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..... 3

ARTICOLO 1	OGGETTO	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3	PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 4	GUIDA PER L'UTENTE DEL REGISTRO TEE.....	5
ARTICOLO 5	UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI	5
ARTICOLO 6	SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO TEE.....	5
ARTICOLO 7	CORRISPETTIVO	6
ARTICOLO 8	INFORMAZIONI SULLE REGISTRAZIONI	6
ARTICOLO 9	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI.....	7
ARTICOLO 10	SICUREZZA DI ACCESSO	7
ARTICOLO 11	ELENCO DEGLI OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO TEE.....	7
ARTICOLO 12	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	8

TITOLO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI..... 9

ARTICOLO 13	TEE OGGETTO DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE.....	9
ARTICOLO 14	REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI.....	9
ARTICOLO 15	GIORNI E ORARI DI REGISTRAZIONE.....	9
ARTICOLO 16	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE.....	9
ARTICOLO 17	VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE.....	10
ARTICOLO 18	CONCLUSIONE DI UNA REGISTRAZIONE	10
ARTICOLO 19	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REGISTRAZIONI CONCLUSE	11
ARTICOLO 20	CONDIZIONI DI EMERGENZA	11
ARTICOLO 21	SOSPENSIONE DEL REGISTRO TEE	11

TITOLO III VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SUL

REGISTRO TEE..... 13

ARTICOLO 22	VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLA GUR.....	13
ARTICOLO 23	MISURE DISCIPLINARI.....	13
ARTICOLO 24	SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	14
ARTICOLO 25	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento del sistema di registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) - di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2007, recante *Revisione ed aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili*, e successive modifiche e integrazioni – adottate ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 345/07 del 28 dicembre 2007 (di seguito: deliberazione n. 345/07) e approvate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 96/76/CEE*.

Articolo 2 Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica approvate dall'Autorità e pubblicate sul sito Internet del GME.

2.2 Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per codice contratto si intende il codice identificativo corrispondente a ciascuna transazione bilaterale, registrata presso il Registro TEE, conclusa per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 345/07;
- b) per codice conto proprietà si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca il conto proprietà di ciascun operatore del Registro TEE, assegnata dal GME al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione dell'operatore al medesimo Registro;
- c) per codice operatore del Registro TEE si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore del Registro TEE, assegnata dal GME al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione dell'operatore al medesimo Registro;
- d) per operatore del Registro TEE si intende la persona fisica o giuridica iscritta al Registro TEE;
- e) per Regolamento si intende il presente Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica;
- f) per registrazione si intende l'insieme delle attività direttamente connesse all'inserimento delle richieste di registrazione, alle verifiche di congruità delle stesse, all'accettazione di tali richieste di registrazione da parte dell'operatore

- acquirente, nonché al trasferimento, nell'ambito del Registro TEE, della titolarità, dall'operatore venditore all'operatore acquirente, dei titoli scambiati mediante la conclusione di una transazione bilaterale;
- g) per registrazione conclusa si intende una richiesta di registrazione congrua ed accettata dall'operatore acquirente, in corrispondenza della quale si è realizzato il trasferimento, nell'ambito del Registro TEE, della titolarità, dall'operatore venditore all'operatore acquirente, dei titoli scambiati mediante la conclusione di una transazione bilaterale;
 - h) per Regole di funzionamento del mercato dei titoli si intendono le Regole di funzionamento del mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica, approvate dall'Autorità e pubblicate sul sito internet del GME;
 - i) per richiesta di annullamento dei titoli si intende l'operazione di consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale di cui all'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012, limitatamente alla quota residua per l'adempimento agli obblighi 2015 e 2016, e di cui all'articolo 14 del decreto 11 gennaio 2017;
 - j) per richiesta di blocco dei titoli si intende la richiesta presentata al GME dall'operatore del Registro TEE, secondo le modalità previste nella procedura per la gestione del "blocco/sblocco" dei titoli di efficienza energetica pubblicata sul sito internet del GME, al fine di inibire la negoziazione - sia mediante contrattazione bilaterale, sia mediante la partecipazione al mercato - di un determinato numero di titoli;
 - k) per richiesta di registrazione si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale dei titoli, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE;
 - l) per richiesta di registrazione accettata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale di titoli presentata da un operatore venditore sul Registro TEE ed accettata dall'operatore acquirente;
 - m) per richiesta di registrazione congrua si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale di titoli, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE che ha superato con esito positivo le verifiche previste nel Regolamento;
 - n) per richiesta di registrazione rifiutata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale dei titoli, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE e rifiutata dall'operatore acquirente;
 - o) per richiesta di ritiro dei titoli si intende l'operazione con cui un determinato ammontare di titoli viene sottratto definitivamente dalla disponibilità di un operatore a seguito di un provvedimento dell'Autorità o del GSE diverso da quelli correlati alla verifica di conseguimento degli obiettivi specifici annuali di cui alla lettera i);
 - p) per richiesta di sblocco dei titoli si intende la revoca della richiesta di blocco di cui alla precedente lettera j), presentata al GME dall'operatore del Registro TEE, secondo le modalità previste nella procedura per la gestione del "blocco/sblocco" dei titoli di efficienza energetica pubblicata sul sito internet del GME;
 - q) per transazione bilaterale si intende il contratto di compravendita di titoli concluso, al di fuori del mercato, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dei decreti 20 luglio 2004 ed oggetto di registrazione nell'ambito del Registro TEE.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento del Registro TEE.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e della Guida per l'utente del Registro TEE di cui al successivo Articolo 4.
- 3.3 Gli operatori del Registro TEE sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul Registro TEE agli ordinari principi di trasparenza, neutralità, correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME può rivedere periodicamente il Regolamento previa approvazione dell'Autorità ai sensi del D.lgs. 115/08. Le modifiche al Regolamento, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità, entrano in vigore, mediante pubblicazione sul sito *Internet* del GME.

Articolo 4

Guida per l'utente del Registro TEE

- 4.1 Le procedure tecniche di iscrizione, registrazione e funzionamento del Registro TEE sono definite nella Guida per l'utente del Registro TEE (di seguito: GUR).
- 4.2 Qualora il richiedente l'iscrizione al Registro TEE non sia titolare di partita IVA, la domanda di iscrizione al Registro TEE dovrà essere corredata della dichiarazione di esonero di responsabilità del GME, redatta secondo le modalità stabilite nella GUR.
- 4.3 La GUR, nonché ogni sua successiva revisione, è pubblicata sul sito *internet* del GME, viene tempestivamente trasmessa all'Autorità ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del GME.

Articolo 5

Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini del presente Regolamento vale quanto previsto nelle Regole di funzionamento del mercato dei TEE in materia di unità di misura e di criteri per gli arrotondamenti.

Articolo 6

Sistema informatico del Registro TEE

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del Registro TEE avviene attraverso la rete *internet* secondo le modalità definite nella GUR.

Articolo 7 **Corrispettivo**

- 7.1 Gli operatori del Registro TEE sono tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun titolo oggetto delle registrazioni concluse.
- 7.2 Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, per ogni titolo scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole di Funzionamento del mercato dei titoli.
- 7.3 La misura del corrispettivo, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è pubblicata sul sito Internet del GME.
- 7.4 Il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1 è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nella GUR. Gli operatori effettuano il pagamento secondo le modalità ed entro i termini definiti nella GUR.

Articolo 8 **Informazioni sulle registrazioni**

- 8.1 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento ai titoli oggetto delle registrazioni concluse sul Registro TEE in ognuno dei mesi precedenti:
- a) le quantità registrate, a livello aggregato;
 - b) il prezzo minimo e il prezzo massimo;
 - c) il prezzo medio ponderato per le quantità registrate.
- 8.2 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, con frequenza almeno annuale, il dato relativo alla differenza, tra il volume di titoli emessi e il volume di titoli ritirati o annullati ai sensi del presente Regolamento.
- 8.3 Ogni operatore ha accesso ai dati del Registro TEE che lo riguardano direttamente.
- 8.4 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle registrazioni concluse sul Registro TEE.
- 8.5 Il GME rende disponibili all'Autorità ed al GSE tutte le informazioni relative al Registro TEE che sono necessarie per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 9.1 La comunicazione agli operatori e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del Registro TEE, il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del Registro TEE.
- 9.2 Le richieste di registrazione presentate dagli operatori e le relative accettazioni si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10
Sicurezza di accesso

- 10.1 Gli operatori accedono al Registro TEE attraverso apposite procedure, definite nella GUR , finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite il Registro stesso.
- 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del Registro TEE.

Articolo 11
Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE

- 11.1 Gli operatori iscritti al Registro TEE secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono inseriti in un apposito "Elenco dei soggetti iscritti al Registro TEE", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.
- 11.2 Per ciascun operatore del Registro TEE, l'Elenco dei soggetti iscritti al Registro TEE contiene:
- a) codice dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA ove prevista, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore;
 - d) codice del conto proprietà;
 - e) regime fiscale dell'operatore.
- 11.3 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, relativamente agli operatori del Registro TEE, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione

- 12.1 Gli operatori del Registro TEE sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da modificare i dati e le informazioni dichiarati all'atto dell'iscrizione al Registro TEE e di quelli di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE.
- 12.2 Gli obblighi di comunicazione relativi al regime fiscale applicabile sono definiti sul sito *internet* del GME.
- 12.3 A seguito di ogni comunicazione di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE.

TITOLO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI

Articolo 13 TEE oggetto delle richieste di registrazione

- 13.1 Nell'ambito del Registro TEE è ammessa, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la registrazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto i titoli validi ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 13 del Decreto 28 dicembre 2012 e di cui all'articolo 14 del Decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

Articolo 14 Registrazione delle transazioni bilaterali

- 14.1 Gli operatori del Registro TEE possono richiedere la registrazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto i titoli di cui al precedente Articolo 13.
- 14.2 Ai fini della registrazione delle transazioni bilaterali di cui al precedente comma 14.1, gli operatori del Registro TEE presentano le richieste di registrazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e nella GUR.
- 14.3 Non possono essere oggetto di transazioni bilaterali i titoli per i quali siano state avanzate richieste di annullamento, di blocco o di ritiro.
- 14.4 L'operatore del Registro TEE non titolare di partita IVA può presentare esclusivamente richieste di registrazione di transazioni bilaterali in vendita per un quantitativo massimo pari all'ammontare di titoli emessi in suo favore dal GME, iscritti nel proprio conto proprietà e ancora validi.

Articolo 15 Giorni e orari di registrazione

- 15.1 Le registrazioni hanno luogo in via continuativa durante tutti i giorni dell'anno, salvo durante lo svolgimento delle sessioni del mercato.

Articolo 16 Modalità e termini di presentazione delle richieste di registrazione

- 16.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento i termini e le modalità di presentazione delle richieste di registrazione sono definiti nella GUR.
- 16.2 L'operatore venditore inserisce una richiesta di registrazione contenente le seguenti indicazioni:
- a) numero dei titoli oggetto della richiesta;
 - b) prezzo unitario per ogni titolo scambiato;
 - c) operatore acquirente;

- d) eventuale codice contratto (obbligatorio se la richiesta di registrazione è relativa alle transazioni bilaterali concluse per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 345/07).
- 16.3 L'operatore acquirente può accettare ovvero rifiutare una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore.
- 16.4 Una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore, può essere dallo stesso modificata ovvero cancellata, qualora la richiesta non sia stata ancora accettata da parte dell'operatore acquirente.
- 16.5 Una richiesta di registrazione, inserita da un operatore venditore e rifiutata dall'operatore acquirente, viene automaticamente inserita tra le richieste cancellate.

Articolo 17
Verifica della congruità delle richieste di registrazione

- 17.1 Il GME procede alla verifica della congruità delle richieste di registrazione presentate dall'operatore venditore sul Registro TEE, in base all'ordine temporale di presentazione delle stesse.
- 17.2 Una richiesta di registrazione è congrua se:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) la richiesta di registrazione è positivamente verificata ai sensi di quanto previsto al successivo comma 17.3.
- 17.3 Il GME verifica che il numero dei TEE oggetto della richiesta di registrazione sia nella effettiva disponibilità dell'operatore venditore, anche in base a quanto indicato al precedente Articolo 14.

Articolo 18
Conclusione di una registrazione

- 18.1 Una registrazione si considera conclusa allorquando una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore e risultata congrua ai sensi del precedente Articolo 17, comma 17.2, viene accettata dall'operatore acquirente.
- 18.2 A seguito della conclusione della registrazione ai sensi del precedente 18.1, si realizza, nell'ambito del Registro TEE, il trasferimento della titolarità, dall'operatore venditore all'operatore acquirente, dei titoli oggetto della transazione bilaterale.

Articolo 19
Informazioni relative alle registrazioni concluse

- 19.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le registrazioni concluse nell'ambito del Registro TEE relative a:
- a) codice di identificazione della richiesta di registrazione;
 - b) prezzo unitario per ogni titolo scambiato;
 - c) numero di titoli;
 - d) giorno e orario di conclusione della registrazione;
 - e) identità degli operatori acquirenti e venditori;
 - f) eventuale codice contratto (obbligatorio se la registrazione è relativa alle transazioni bilaterali concluse per le finalità di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 345/07).

Articolo 20
Condizioni di emergenza

- 20.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione presentate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 16, comma 16.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso, non sia in grado di determinare gli esiti relativi alle verifiche di congruità delle richieste di registrazione accettate;
 - c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi alle verifiche di congruità delle richieste di registrazione.
- 20.2 Qualora si verifichi uno dei casi di cui al precedente comma 20.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza e la contestuale sospensione delle attività di registrazione fino a successiva comunicazione di avvenuto ripristino del servizio.
- 20.3 Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del suo controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del sistema informatico del GME dovuti a virus, hackers, scioperi.

Articolo 21
Sospensione del Registro TEE

- 21.1 Qualora il GME rilevi andamenti anomali delle registrazioni sul Registro TEE, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori adotta le azioni che ritiene più opportune fino alla sospensione

dell'operatività del Registro TEE, ferma restando la comunicazione tempestiva e contestuale all'Autorità di tali circostanze.

- 21.2 Il GME rende nota agli operatori la decisione della sospensione di cui al precedente comma 21.1, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.
- 21.3 Il ripristino dell'operatività del Registro TEE, sospesa ai sensi del precedente comma 21.1, è reso noto dal GME agli operatori mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

TITOLO III

VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SUL REGISTRO TEE

Articolo 22

Violazioni del Regolamento e della GUR

- 22.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e della GUR:
- a) la violazione dei principi di trasparenza, neutralità, correttezza, buona fede, del presente Regolamento e della GUR;
 - b) la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia nell'uso dei sistemi di comunicazione e di partecipazione relativi al Registro TEE;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare: i codici di accesso al sistema informatico del Registro TEE e ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del Registro TEE e il contenuto delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del Registro TEE;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione di presentazione delle richieste di registrazione;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 23

Misure Disciplinari

- 23.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 22, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo gradualità, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) *sospensione dell'operatore dal Registro TEE per un periodo non superiore a 18 mesi.*
- 23.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti.

23.3 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 23.2.

23.4 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'Autorità ed al GSE.

Articolo 24

Sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

24.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 22, il GME sospende l'operatore dal Registro TEE nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 12, comma 12.1, non consentano al GME di reperire l'operatore. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 12, comma 12.1;
- b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi secondo quanto previsto al precedente Articolo 7. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 25

Risoluzione delle controversie

25.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il GME e gli operatori del Registro TEE, ivi incluse quelle aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.